



Comune di Bologna

AREA WELFARE E PROMOZIONE DEL BENESSERE DELLA COMUNITA'

CAPITOLATO TECNICO

ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LA GOVERNANCE E LA GESTIONE DELLO SPAZIO POLIVALENTE "BACCHELLI" NELL'AMBITO DEL PROGETTO PON METRO 2015 – 2020 CITTA' DI BOLOGNA PROGETTO 3.3.1 A "ATTIVITA' CULTURALI, DI ANIMAZIONE TERRITORIALE E COLLABORAZIONE CIVICA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI GIOVANI E AL FENOMENO DELLE NUOVE POVERTA'"

Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020"

Asse 3 Servizi per l'Inclusione sociale

Azione 331A

Progetto BO3.3.1.a "Attività culturali, di animazione territoriale e collaborazione civica con particolare riferimento ai giovani e al fenomeno delle nuove povertà"- Macro azione 2- progetto 2c

CUP F39J16001110007

PARTE A – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. A1 – Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato definisce la governance e la gestione dello spazio polivalente "Bacchelli" ubicato in via Galeazza, 2 – Bologna codice inventario B352 foglio 138 mappale 901.

Art. A2 – Durata dell'appalto

La durata prevista dell'appalto è indicativamente di 27 mesi dal 01/10/2019 sino al 31/12/2021. Alla data di scadenza l'Amministrazione Comunale ha facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. A3 – Importo dell'appalto

L'importo dell'appalto nel periodo di riferimento è pari a euro 104.070,00 oneri fiscali esclusi (comprensivo di euro 101.920,00 per costi stimati della manodopera ai sensi dell'art.23, comma 16. D.Lgs. 50/2016).

L'importo viene corrisposto all'aggiudicataria previa presentazione di regolare fattura mensile, come meglio specificato all'art. 5.

Per l'appalto di servizi oggetto del presente Capitolato non è richiesta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) in quanto non si realizzano le condizioni previste dalla normativa vigente, "interferenze" tra lavoratori di diversi datori di lavoro, di conseguenza i relativi oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. N. 50/2016, l'Amministrazione Comunale qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. L'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. A4 – Sottoscrizione del contratto e oneri a carico dell'Aggiudicataria

Il contratto di appalto sarà sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il contratto è stipulato nelle forme e alle condizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs 50/2016. La firma del contratto dovrà avvenire, decorso l'eventuale termine dilatorio qualora previsto in applicazione dell'art. 32 c. 9 e c. 10 del D.Lgs. 50/2016, entro il termine di 60 giorni dall'efficacia della aggiudicazione, secondo quanto previsto dall'art. 32 c. 8 del D.Lgs 50/2016. Nel contratto sarà dato atto che l'appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi della stazione appaltante. Rientrano in tali oneri, il rimborso spese pubblicazione bando, l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'I.V.A. s'intende a carico del Comune di Bologna. In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di



Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

In caso di proroga del contratto prevista al precedente Art. 2 le eventuali spese saranno a carico dell'appaltatore.

Art. A5- Modalità di pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con cadenza mensile, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità delle prestazioni. Si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche LREPZX riportanti i dati di seguito indicati: - CUP F39J16001110007- CIG XXXXXXXX - Impegni nn. XXXXX, XXXXX e XXXXXX. Le fatture elettroniche dovranno inoltre riportare le diciture di riferimento al PON Metro di seguito riportate:

Programma Operativo Nazionale "Città Metropolitane 2014-2020"

Asse 3- Servizi per l'Inclusione sociale

Azione 331A: Sostegno all'attivazione di nuovi servizi in aree degradate

Progetto BO3.3.1.a "Attività culturali, di animazione territoriale e collaborazione civica con particolare riferimento ai giovani e al fenomeno delle nuove povertà"

Le fatture prive degli elementi sopra indicati non saranno accettate dal Comune di Bologna. Non verranno in ogni caso pagate le attività non effettuate, anche se previste dal Contratto. I termini di pagamento decorreranno dalla data di completamento delle verifiche inerenti la regolare prestazione. Il pagamento delle fatture avverrà a 30 giorni, fatti salvi i tempi richiesti per consentire all'Amministrazione l'accertamento della regolarità degli obblighi contributivi INPS ed INAIL in capo all'aggiudicataria. Nel caso di inadempienze normative, retributive, assicurative verso il personale dipendente, l'Amministrazione comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l'Amministrazione comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, la prestazione del servizio potrà essere sospesa dall'impresa aggiudicataria; qualora quest'ultima si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicare con raccomandata A/R da parte dell'Amministrazione comunale. In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. L'Amministrazione Comunale perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario. Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Art. A6- Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016 sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. A7 - Esecuzione anticipata del contratto

L'esecuzione d'urgenza del contratto è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le



prestazioni espletate su ordine del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. A8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, si impegna altresì a dare immediata comunicazione di eventuali variazioni. Le fatture, pertanto, dovranno riportare il numero di conto corrente postale o bancario dedicato sul quale dovranno essere accreditate le somme. Qualsiasi variazione apportata a tale conto corrente dovrà essere comunicata entro 7 giorni all'Area Welfare e promozione del Benessere della comunità del Comune di Bologna specificando i dati identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Si richiamano le clausole risolutorie e le sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

Art. A9 - Cessione del contratto, cessione del credito e subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La cessione dei crediti è regolata dalla legge 21.2.1991 n. 52 e dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.

Art. A10 – Inadempienze contrattuali – risoluzione del contratto

L'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni con correttezza e buona fede. In caso di inadempimenti, ritardi o non conformità delle prestazioni il Responsabile Unico del Procedimento può procedere all'applicazione di penali.

In ogni caso, l'applicazione di una penale non esime dall'adempimento della prestazione e resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

L'ammontare delle penali applicate potrà essere portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'appaltatore per le prestazioni eseguite oppure recuperato mediante escussione della garanzia per l'esecuzione del contratto di cui al precedente art. A10.

Le penali di seguito indicate sono applicate in relazione alla tipologia, entità e complessità della prestazione e alla gravità dei relativi inadempimenti.

In caso di inadempienza da parte dell'aggiudicataria agli obblighi previsti dal contratto e dal presente capitolato, si procede a contestare per iscritto i fatti rilevati ed a prescrivere gli opportuni correttivi. In caso di omessa attuazione delle prescrizioni, possono essere irrogate, previo contraddittorio, le sottoelencate penali (gli esempi di seguito riportati si intendono a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- richiamo scritto in caso di :

primo riscontro di inadempienza (mancato rispetto delle indicazioni di capitolato; mancato rispetto o scostamento significativo non concordato rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale allegata al bando);

- applicazione di penale pari ad Euro 100 per singoli episodi in caso di inadempienza lieve agli obblighi contrattuali, quali ad esempio :

- mancata comunicazione di variazione dell'organico;

- mancato rispetto o scostamento significativo non concordato rispetto a quanto indicato nella proposta progettuale allegata al bando;

- applicazione di penale pari ad Euro 500 per singoli episodi in caso di inadempienza grave agli obblighi contrattuali, quali ad esempio :

- ripetuto comportamento di inadempienza lieve (oltre la terza volta);

- applicazione di penale pari a € 300 in caso di :

secondo riscontro per la medesima inadempienza;

- applicazione di penale pari a € 1.000 in caso di ogni ulteriore riscontro di una specifica inadempienza

Il contratto si intende revocato nel caso di fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico della Società affidataria o anche di una sola delle Imprese facente parti del raggruppamento affidatario del servizio.

Art. A11 – Risoluzione del contratto

Oltre a quanto previsto in generale dal D. Lgs. n. 50/2016 e dal Codice Civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;



- 2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80 comma 1;
- 3) grave violazione degli obblighi derivanti dai tratti come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs. n. 50/2016;
- 4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
- 5) grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
- 6) grave danno all'immagine del Comune.

Nel caso di cui al n. 5, il Responsabile Unico del Procedimento formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

In ogni caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla stipula di analogo contratto con il concorrente collocato utilmente e successivamente nella graduatoria di gara ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il recesso è disciplinato dall'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. A12 – Garanzie di esecuzione del contratto

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore. In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. A13 - Responsabilità dell'appaltatore e coperture assicurative

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare la sede operativa e i relativi recapiti a cui fare riferimento per la gestione delle attività necessarie a garantire il regolare svolgimento del servizio, presso la quale far pervenire tutte le comunicazioni legate al contratto.

Il soggetto aggiudicatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente capitolato.

Il soggetto aggiudicatario dovrà:

- osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti;
- rispettare le norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro assolvendo a tutte le prescrizioni e adempimenti previsti dal Testo unico della sicurezza – D.Lgs 81/08-, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
- rispettare inoltre, se tenuta, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga:

- alla osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e ad adottare tutte le precauzioni atte a prevenire infortuni e ad assumere tutte le cautele che valgano ad assicurare e salvaguardare l'incolumità



del personale addetto al servizio, tenendo sollevata, in ogni caso, l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità;

- ad assolvere a tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali;
- ad organizzarsi in modo tale da prevenire infortuni e ad usare tutte le cautele che valgano ad assicurare la incolumità del personale addetto ai lavori;
- a fornire, a seguito di richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale, la documentazione comprovante l'adempimento di tali obblighi.

L'Aggiudicatario sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate provvidenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

Il soggetto aggiudicatario della gestione, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe) un'adeguata copertura assicurativa, come:

* Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) per i danni cagionati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività oggetto della gestione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura RCT dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a 3.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a :

- conduzioni di locali, strutture, impianti e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- danni a cose di terzi di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 c.c.;
- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio (con sotto limite di € 500.000,00);
- danni alle cose che trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della gestione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
- danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto della gestione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.) inclusa la loro responsabilità personale;
- interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito da polizza;
- danno da inquinamento accidentale (sotto limite 500.000,00).

* Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta, ed oggetto della gestione dei quali l'aggiudicatario sia tenuto a rispondere ai sensi di legge. Sono prestatori di lavoro: i lavoratori subordinati e parasubordinati e comunque tutti coloro dei quali l'aggiudicatario si avvalga e per i quali la normativa vigente ponga a carico dello stesso l'iscrizione INAIL, inclusi borsisti, stagisti, corsisti, titolari e soci dell'aggiudicatario, compresi i lavoratori titolari di contratti atipici e comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa ed eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a € 3.000.000,00 per sinistro e € 1.000.000,00 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola Buona Fede INAIL".

* Coperture assicurative previste, come da normativa vigente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, qualora ci si avvalga di volontari.

Premesso che i locali, strutture, mobili e altri beni affidati in gestione dall'Ente sono assicurati a cura dell'Ente medesimo contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che l'Ente si impegna a mantenere efficace per tutta la durata della gestione la predetta copertura assicurativa, ove è specificatamente riportata espressa clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'assicuratore (di cui all'art.1916 C.C.) nei confronti del soggetto affidatario per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa.

L'aggiudicatario a sua volta rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni a beni di proprietà del soggetto stesso, da esso tenuti in uso, consegna o comunque nelle proprie disponibilità, e si impegna nell'ambito delle polizze da esso eventualmente stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune di Bologna per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse."

La durata delle suddette polizze deve essere almeno pari alla durata del contratto o se inferiore dovranno essere prodotti alla scadenza anniversaria i documenti di rinnovo delle polizze assicurative.

Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa al U.I. Appalti e Contratti prima della sottoscrizione del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l'eventuale approvazione espressa

dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dal soggetto aggiudicatario, non esonerano lo stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

E' a carico del soggetto aggiudicatario la comunicazione della prescrizione che i soggetti assegnatari in uso degli spazi provvedano alla copertura assicurativa dei propri iscritti.

Resta inteso che il soggetto affidatario, nei casi in cui sia l'utilizzatore diretto del centro polifunzionale, deve sottoscrivere la polizza contro gli infortuni.

Art. A14 – Misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale del personale impiegato nel servizio di cui al presente capitolato, ed è soggetto alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal Testo Unico sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008.

In considerazione della tipologia di servizio, non si ritiene necessaria la stesura del DUVRI in quanto non si realizzano le condizioni previste dalla normativa vigente, "interferenze" tra lavoratori di diversi datori di lavoro, di conseguenza i relativi oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Si precisa che il titolare dell'attività dovrà regolamentare e coordinare, in riferimento agli aspetti di sicurezza, tutte le attività svolte all'interno degli spazi oggetto del presente bando, da tutti i soggetti ivi presenti a diverso titolo.

L'Appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Resta fermo l'obbligo per l'appaltatore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

Art. A15 – Disposizione relative al personale impiegato

L'Appaltatore dovrà:

- avvalersi, nel rispetto delle normative in essere, di personale con adeguata qualificazione professionale, competenza e con provate capacità relazionali in grado di svolgere le funzioni previste dal servizio;
- dovrà trasmettere al Quartiere Borgo Panigale Reno, al momento dell'attivazione del servizio, l'elenco nominativo del personale impegnato nei servizi oggetto di appalto e dovrà, altresì, comunicare le eventuali variazioni di personale.

Il personale addetto sarà a totale carico dell'aggiudicatario, restando il Comune estraneo a qualsiasi rapporto economico – giuridico connesso a detto personale.

L'appaltatore :

- sarà responsabile del comportamento e della idoneità professionale del proprio personale e dovrà garantire la massima continuità e regolarità delle prestazioni;
- dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso;
- dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale;
- è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al gestione;
- dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Art. A16 – Obblighi dell'aggiudicatario

E' previsto l'obbligo in capo all'aggiudicatario di conservare in formato informatico tutte le documentazioni contabili a giustificazione delle spese dallo stesso sostenute per la esecuzione del servizio nonché l'obbligo di consegnarle a richiesta della autorità di controllo Pon Metro, anche dopo 5 anni.

Art. A17 – Verifiche e controlli

Le verifiche sulla corretta esecuzione dell'appalto sono effettuate dal Responsabile unico del procedimento tramite il



Direttore dell'esecuzione, laddove nominato, e i propri referenti per la gestione dell'appalto, che nel caso di inadempimento o di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata valuta l'applicazione delle penali di seguito indicate.

Il Comune potrà chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione o raccogliere informazioni sul regolare svolgimento del servizio; resta salva l'autonomia organizzativa dell'aggiudicatario entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard del servizio previsti dal presente capitolato.

Il responsabile del competente servizio comunale comunicherà all'appaltatore i nominativi dei tecnici e incaricati cui quest'ultimo dovrà consentire in ogni momento l'accesso ad ogni parte del centro polifunzionale Bacchelli.

Art. A18– Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento, nonché l'esito delle eventuali verifiche degli stessi, verranno, così come dettagliatamente indicato nella "informativa al trattamento dati" dettagliata nella modulistica allegata al presente documento:

- trattati esclusivamente in funzione e per i fini di legge e del presente procedimento;
- conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità del presente procedimento presso l'Area Welfare e promozione del Benessere della comunità del Comune di Bologna - Piazza Liber Paradisus 6 – Torre C – Piano 2° – 40129 Bologna; i dati personali saranno conservati anche per periodi più lunghi esclusivamente ai fini di archiviazione nel pubblico interesse.

Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Bologna, con sede in piazza Maggiore 6 - 40121 Bologna. Responsabile della protezione dei dati personali designato dal Comune di Bologna è la società LepidaSpA (dpo-team@lepida.it).

Art. A19 - Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Bologna.

Art. A20 - Osservanza delle disposizioni di legge

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato e negli atti complementari della procedura di gara, si fa riferimento alla normativa vigente, alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 50/2016, al Regolamento Comunale di Contabilità nonché ad ogni altra disposizione normativa che regola la materia, in quanto applicabile e compatibile con la natura del servizio in oggetto.

PARTE B- DISPOSIZIONI TECNICHE SPECIFICHE

Art. B.1 – Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario s'impegna a perseguire le seguenti finalità:

- sensibilizzazione della cittadinanza alla funzione sociale del centro e riqualificazione dello spazio sociale e culturale rappresentato dal centro stesso;
- governance del centro polifunzionale Bacchelli nel rispetto delle attività e dei servizi presenti, con particolare cura alla relazione tra generazioni in riferimento alla storica Associazione Amici del Bacchelli;
- mediazione tra i fruitori del centro, appartenenti a target diversi e portatori di bisogni differenti, in particolare con una logica di transgenerazionalità e transculturalità;
- consolidamento di una rete attiva dei servizi socio educativi e di associazioni afferenti al centro stesso ma anche presenti nel territorio per implementare le opportunità offerte e allargare i fruitori del centro stesso;
- contrasto alle nuove povertà culturali ed educative e alle nuove solitudini sociali;
- individuazione di strategie utili alla futura sostenibilità del progetto di gestione dello spazio Bacchelli
- raccordo delle attività proposte all'interno del centro polifunzionale con le altre attività del quartiere Borgo Panigale- Reno
- raccordo con gli altri progetti oggetto di finanziamento europeo o cittadino che si stanno realizzando e si realizzeranno presso il centro polifunzionale "Bacchelli"

L'aggiudicatario si obbliga alle seguenti attività:

- mappatura del territorio e dei bisogni in esso emergenti nonché confronto con le rilevazioni precedenti afferenti alla stessa zona (es. esiti dei laboratori urbani del piano di zona);
- avvio di un confronto con le attività presenti nel centro polifunzionale e le realtà associative territoriali;
- individuazione e messa a regime di strategie soluzioni di governance del centro anche con la cura delle relazioni

tra gli attuali utilizzatori;

- gestione del centro polifunzionale nel rispetto delle proposte presenti e con una prospettiva di implementazione /armonizzazione delle opportunità educative, sociali e culturali offerte e della loro programmazione;
- individuazione di bisogni sociali, culturali, ricreativi e formativi degli attuali utilizzatori del centro e del territorio;
- progettazione di interventi volti a contribuire a dare risposta ai bisogni individuati e a costituire opportunità formative, educative e culturali, sia rivolte ai target individuati in modo distinto, sia realizzate trasversalmente come opportunità di integrazione tra generazioni e culture differenti modulando gli interventi in orari e giornate differenti;
- ideazione di laboratori ed eventi da rivolgere agli attuali utilizzatori ma anche in risposta ai bisogni portati dal territorio;
- proposte nel lungo periodo di integrazione tra le attività del centro in una logica di collaborazione alla sostenibilità gestionale dello stesso centro ivi compresa la custodia/guardiania dell'edificio;
- messa in atto di strategie volte a far crescere la consapevolezza del centro come bene comune e a sensibilizzare la cittadinanza alla funzione sociale del centro;
- organizzazione di sportelli di ascolto e consulenze quali azioni di risposta ai bisogni individuati sul territorio;
- organizzare attività e punti informativi legati all'orientamento formativo e lavorativo dei giovani;
- raccordo sinergico di azioni e laboratori con altre opportunità derivanti da progetti finanziati

L'aggiudicataria si obbliga ad un intervento educativo di almeno due operatori in grado di orientare il proprio intervento sia individualmente che come coppia in base alle diverse attività messe in campo e l'individuazione di un referente per l'Amministrazione. L'intervento è ipotizzabile per l'anno 2019 con un pacchetto complessivo di 728 ore indicativamente per 5 giorni a settimana nella fascia oraria 9,00-19,00, per gli anni 2020- 2021 con un pacchetto complessivo di 2.184 ore per ogni anno indicativamente per 5 giorni a settimana nella fascia oraria 9,00-19,00. Verrà poi concordato un calendario di aperture effettive sulla base delle attività che si andranno a realizzare. Il calendario e le modalità di gestione del servizio dovranno essere preventivamente autorizzate dal Quartiere. Il Quartiere individuerà un proprio referente tecnico che condurrà verifiche mensili dell'attività svolta con il referente dell'aggiudicataria.

L'aggiudicataria si obbliga a predisporre dei report bimensile da cui si evinca la:

- rilevazione dei frequentatori rispetto ai target descritti in premessa;
- rilevazione del numero di laboratori ed eventi organizzati;
- rilevazione delle presenze alle proposte laboratoriali messe in campo;
- riduzione dei conflitti tra gli utilizzatori del centro;
- riduzione del numero di atti vandalici e di effrazioni rivolte al centro;

Art. B2 – Risorse umane impiegate nella gestione dell'appalto

Al fine di assicurare la corretta funzionalità dei servizi previsti, conformemente al proprio progetto presentato in sede di offerta tecnica, l'aggiudicataria deve garantire la presenza di minimo due operatori e l'individuazione di un referente per l'Amministrazione.

L'aggiudicataria, prima dell'inizio della gestione, deve inviare al competente ufficio comunale l'elenco nominale degli operatori che operano all'interno della struttura con le relative mansioni e turni. In seguito l'aggiudicataria deve comunicare per iscritto sempre all'Ufficio sopra citato, ogni eventuale modifica di tale elenco.

L'aggiudicataria è tenuta:

- ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti;
- a dotarsi e fornire un'adeguata copertura assicurativa a tutto il personale, comprensiva della copertura dei rischi specifici;
- ad osservare e far osservare dal personale dipendente tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni che venissero di volta in volta comunicate dal Comune, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare; l'aggiudicataria rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato del personale dipendente;
- a comunicare alle strutture comunali competenti il piano organizzativo/gestionale delle attività previste dal presente contratto, comprensivo dell'elenco degli operatori che operano all'interno della struttura, con le relative mansioni, e le relative variazioni che dovessero intervenire nel corso del servizio.

Alla scadenza dell'affidamento, o in caso di anticipata risoluzione dello stesso, il Comune viene sollevato da qualsiasi responsabilità relativa al personale messo a disposizione dall'aggiudicataria per il servizio richiesto.



Bologna 

L'Amministrazione Comunale, al fine di mantenere la qualità del servizio, si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione di operatori che vengano ritenuti non idonei, per lo svolgimento delle attività loro affidate, sulla base di valutazione motivata, comunicata in forma scritta.

Entro trenta giorni dalla comunicazione motivata, e fatto salvo il diritto al contraddittorio, l'aggiudicataria deve provvedere alla sostituzione.

Art. B3 – Custodia dell'immobile

L'aggiudicataria

- assumere la custodia dell'immobile con la diligenza del buon padre di famiglia, al fine di scongiurare atti vandalici e occupazioni non autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Quartiere Borgo Panigale-Reno l'eventuale presenza nell'immobile e/o nell'area oggetto di custodia di persone non autorizzate;
- aprire e chiudere l'immobile, provvedendo all'inserimento dell'allarme, ad orari fissi: sulla base della programmazione delle attività delle associazioni che operano all'interno del centro, e su richiesta del Quartiere Borgo Panigale-Reno, in giorni e orari con esso concordati in occasione di eventi particolari;
- provvedere all'apertura e chiusura delle cancellate per garantire la fruibilità delle uscite di sicurezza nel periodo di utilizzo degli spazi;
- non fornire ad alcuno le chiavi dell'immobile e i codici /chiavi per l'inserimento/dinserimento dell'allarme di sicurezza, salvo accordo con il Quartiere Borgo Panigale-Reno;

L'Aggiudicataria assume per la durata dell'affidamento ogni responsabilità in relazione alla custodia dell'immobile.

Art. B4 – Obblighi del Comune

Il Comune di Bologna si impegna a comunicare, in forma scritta, all'aggiudicataria ogni evento che possa incidere sullo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto.